

Regolamento per la nomina dei/delle delegati/e

Comitato per l'UNICEF Svizzera e Liechtenstein

Versione del 05.2020

Sostituisce versione del 24.09.2018

Ultimo adeguamento dell'11.05.2023

Valido dall'11.05.2023

Indice

Preambolo	3
1 Disposizioni generali	3
1.1 Oggetto	3
1.2 Diritto di elezione	3
1.3 Requisiti per i/le delegati/e	3
1.4 Eleggibilità	4
1.5 Entità della votazione	5
1.6 Costi	5
2 Rappresentanza dei membri	5
2.1 Circoscrizioni elettorali	5
2.2 Distribuzione dei seggi	6
3 Preparazione delle elezioni	6
3.1 Data delle elezioni	6
3.2 Commissione elettorale	6
3.3 Avvio della procedura di elezione	7
3.4 Presentazione delle proposte di candidatura	7
3.5 Contenuto delle proposte di candidatura	7
4 Svolgimento delle elezioni	8
4.1 Online voting tool	8
4.2 Elezione tacita	8
4.3 Elezioni	8
5 Risultato delle elezioni	9
5.1 Candidati/e eletti/e	9
5.2 Comunicazione relativa alle elezioni	9
6 Dimissioni e subentro	9
7 Disposizioni finali	10
7.1 Disposizioni transitorie	10
7.2 Entrata in vigore	10

Preambolo

L'Assemblea dei/delle delegati/e approva, sulla base del paragrafo 13, «Disposizioni transitorie», dello statuto dell'associazione «Comitato per l'UNICEF Svizzera e Liechtenstein», il seguente regolamento.

1 Disposizioni generali

1.1 Oggetto

- 1 Il Comitato per l'UNICEF Svizzera e Liechtenstein (Comitato per l'UNICEF) è un'organizzazione con struttura di delegati/e. I/le delegati/e costituiscono l'Assemblea dei/delle delegati/e e sono responsabili della rappresentanza dei membri, della vigilanza sull'associazione e del controllo del Comitato esecutivo.
- 2 I/le delegati/e sono nominati dai membri della propria circoscrizione elettorale e li rappresentano nell'Assemblea dei/delle delegati/e.
- 3 Il presente regolamento stabilisce la procedura di nomina dei/delle delegati/e del Comitato per l'UNICEF.
- 4 I/le delegati/e possono prendere parte ai seguenti organi:
 - a) Comitato esecutivo
 - b) Commissioni permanenti:
 - Commissione per il controllo finanziario (FUKO)
 - Commissione elettorale (WAKO)
 - Commissione per la raccolta di fondi (AUKO)
 - c) Commissioni non permanenti, comitati e/o gruppi peritali.
- 5 Il cumulo di cariche non è consentito. I/le delegati/e non possono pertanto essere membri di più organi; fa eccezione la partecipazione al Comitato esecutivo per il/la Presidente di una Commissione permanente.

1.2 Diritto di elezione

- 1 È autorizzato a eleggere delegati/e chi ha versato almeno il contributo annuale completo entro il 31.12 di un anno civile. L'elezione dei/delle delegati/e ha luogo l'anno successivo.
- 2 Il diritto di elezione attivo e passivo del membro individuale è limitato alla circoscrizione elettorale a cui appartiene in virtù del suo domicilio.

1.3 Requisiti per i/le delegati/e

- 1 L'Assemblea dei/delle delegati/e riunisce persone di tutti gli ambiti della vita sociale e di tutte le circoscrizioni elettorali della Svizzera e del Principato del Liechtenstein, che sono idonee a rappresentare l'UNICEF in pubblico e a impegnarsi per i diritti e la tutela del bambino e che sono disposte a spianare strade e stabilire contatti per la realizzazione degli obiettivi del Comitato per l'UNICEF.

- 2 All'interno dell'Assemblea dei/delle delegati/e deve essere assicurato, nella misura del possibile, un equilibrio riguardo al genere, all'età e alla lingua. Devono essere nominate come delegati/e unicamente persone che dispongono dei requisiti personali e di competenza necessari per svolgere il proprio compito.
- 3 Delegati/e:
 - a) dispongono di buone relazioni all'interno della propria circoscrizione elettorale e del loro ambiente;
 - b) dispongono delle risorse di tempo necessarie per svolgere i processi strategici di direzione e controllo e per impegnarsi all'interno dell'organo;
 - c) sono in grado di stabilire rapporti e contatti a sostegno e a favore della realizzazione del lavoro del Comitato per l'UNICEF;
 - d) sono disposti a impegnarsi a favore dei diritti e della tutela dei bambini;
 - e) dispongono all'occorrenza di esperienze direttive nel management strategico, nei processi di definizione degli obiettivi e di controllo nonché in quelli di cambiamento e innovazione;
 - f) conoscono i processi chiave del Comitato per l'UNICEF;
 - g) dispongono di una forte motivazione individuale a portare avanti il Comitato per l'UNICEF;
 - h) sono disposti/e a mettersi a disposizione, nei limiti concordati con l'Ufficio operativo, per compiti di rappresentanza del Comitato per l'UNICEF;
 - i) costituiscono un plusvalore per l'immagine pubblica del Comitato per l'UNICEF;
 - j) sono pronti/e e in grado di integrarsi nelle strutture esistenti del Comitato per l'UNICEF e di collaborare proficuamente con gli altri delegati.
- 4 All'interno dell'Assemblea dei/delle delegati/e devono essere rappresentati, fra gli altri, i seguenti settori:
 - a) economia / servizi finanziari / diritto
 - b) politica / diplomazia / amministrazione
 - c) ricerca / educazione / cultura
 - d) comunicazione / marketing
 - e) salute / sport

1.4 Eleggibilità

- 1 Possono essere eletti unicamente membri del Comitato per l'UNICEF.
- 2 Non possono essere elette persone che:
 - a) hanno un rapporto di lavoro con il Comitato per l'UNICEF o la fondazione del Comitato svizzero per l'UNICEF.
 - b) sono fornitrici di prestazioni del Comitato per l'UNICEF o della fondazione del Comitato svizzero per l'UNICEF.
 - c) sono fratelli, sorelle, cognati o parenti in linea diretta di persone di cui alle lettere a) e/o b).
- 3 La durata della carica di delegato/a è limitata complessivamente a 4 mandati (16 anni).

1.5 Entità della votazione

- 1 Le elezioni per l'Assemblea dei/delle delegati/e che si svolgono annualmente sono limitate ai seggi liberi nella rispettiva circoscrizione elettorale o che si sono liberati o si libereranno in seguito alla scadenza del mandato, alle dimissioni di un/una delegato/a o per altre ragioni.
- 2 La Commissione elettorale delega all'Ufficio operativo la tenuta di un registro elettorale in cui devono essere registrate le date delle elezioni, la durata del mandato e la relativa scadenza per tutte le persone elette (delegati/e, Comitato esecutivo, Commissione per il controllo finanziario, Commissione per la raccolta di fondi, Commissione elettorale).

1.6 Costi

- 1 I costi direttamente sostenuti dai/dalle candidati/e alla carica di delegato/a per i preparativi personali in vista delle elezioni e per le attività individuali di elezione sono a carico di questi ultimi.
- 2 I costi sostenuti per lo svolgimento delle elezioni di tutti/e i/le delegati/e (Comitato esecutivo, online voting tool, ecc.) sono a carico del Comitato per l'UNICEF.

2 Rappresentanza dei membri

2.1 Circoscrizioni elettorali

- 1 L'Assemblea dei/delle delegati/e è composta da delegati/e di 6 circoscrizioni elettorali:

Circoscrizione elettorale	Cantoni o parti di essi che vi appartengono	Numero di delegati/e (disposizione del primo scrutinio nel 2018)
Svizzera nordoccidentale	Argovia, Basilea-Città, Berna, Friburgo (lingua tedesca), Soletta, Vallese (lingua tedesca)	9
Svizzera centrale	Zurigo, Lucerna, Svitto, Zugo, Nidwaldo, Obwaldo, Uri	10
Svizzera orientale e Grigioni	Appenzello interno, Appenzello esterno, Glarona, Sciaffusa, San Gallo, Turgovia, Grigioni (lingua tedesca e romancia)	4
Svizzera romanda	Ginevra, Vaud, Neuchâtel, Friburgo (lingua francese), Giura, Vallese (lingua francese)	almeno 5
Svizzera italiana	Ticino, Grigioni (lingua italiana)	almeno 3
Principato del Liechtenstein	Principato del Liechtenstein	almeno 3

- 2 La delimitazione geografica delle circoscrizioni elettorali è visibile nella cartina contenuta nell'Allegato 1 ed è disciplinata in base ai numeri postali d'avviamento; un elenco dei NPA di ciascuna circoscrizione elettorale è contenuta nell'Allegato 2.

- 3 L'Assemblea dei/delle delegati/e è composta da un massimo di 34 delegati/e delle diverse circoscrizioni elettorali.
- 4 Ogni quattro anni la distribuzione dei seggi tra le circoscrizioni elettorali viene ricalcolata ed eventualmente adeguata dall'Assemblea dei/delle delegati/e alla struttura dei membri modificata.
- 5 Nel caso di una nuova distribuzione dei seggi per la durata di un periodo di mandato possono esistere cosiddetti «mandati sovrapposti»; in altri termini, durante questo periodo il Comitato per l'UNICEF è composto da più di 34 delegati/e.

2.2 Distribuzione dei seggi

- 1 In vista della distribuzione dei seggi, che dovrà essere verificata per la prima volta a partire dal 2018 e in seguito ogni quattro anni, i 34 seggi dell'Assemblea dei/delle delegati/e verranno ripartiti tra le circoscrizioni elettorali in base al seguente procedimento e tenuto conto del numero minimo di delegati/e accordato ad alcune circoscrizioni elettorali:
 - a) il numero di membri individuali ordinari per ciascuna circoscrizione determina la ripartizione percentuale dei seggi;
 - b) la Svizzera francese (Svizzera romanda) dispone di almeno 5 seggi;
 - c) la Svizzera italiana (Ticino e sud dei Grigioni) dispone di almeno 3 seggi;
 - d) anche il Principato del Liechtenstein dispone (in qualità di Stato indipendente) di 3 seggi.
- 2 Ai fini della distribuzione dei seggi fa stato il numero di membri individuali ordinari in una circoscrizione elettorale al 1° febbraio dell'anno che precede il ricalcolo.
- 3 Ai fini dell'assegnazione di un/a delegato/a da eleggere a una delle 6 circoscrizioni elettorali fa stato il domicilio del membro al momento della sua candidatura. In caso di elezione, la determinazione del domicilio vale per l'intera durata del mandato.

3 Preparazione delle elezioni

3.1 Data delle elezioni

- 1 Le elezioni si svolgono sempre nella seconda metà dell'anno.
- 2 La Commissione elettorale stabilisce il periodo di elezione, d'intesa con il Comitato esecutivo, con almeno 6 mesi di anticipo.

3.2 Commissione elettorale

- 1 I compiti della commissione elettorale sono definiti nel regolamento «Commissione elettorale».
- 2 Il lavoro della Commissione elettorale inizia con la preparazione delle elezioni al più tardi sei mesi prima del 1° giorno del periodo di elezione.

- 3 La Commissione elettorale è composta da 3-5 membri. I membri, il/la Vicepresidente e il/la Presidente vengono eletti dall'Assemblea dei/delle delegati/e per un periodo di quattro anni. Essi possono essere rieletti due volte.
- 4 I membri della Commissione elettorale che si candidano per la rielezione a delegati/e devono astenersi.
- 5 La Commissione elettorale può consultare delle persone esperte. Queste vengono invitate come ospiti dal/dalla Presidente e non hanno diritto di voto.
- 6 La Commissione elettorale è collegata all'Ufficio operativo del Comitato per l'UNICEF dal punto di vista amministrativo.

3.3 Avvio della procedura di elezione

- 1 Al più tardi tre mesi prima del periodo di elezione la Commissione elettorale pubblica le date in cui si svolgono le elezioni (periodo di elezione) e la distribuzione dei seggi tra le circoscrizioni elettorali. L'informazione è pubblicata sul sito Internet del Comitato per l'UNICEF e viene comunicata a tutti i membri del Comitato per l'UNICEF via e-mail.
- 2 Al contempo la Commissione elettorale invita, d'intesa con il Comitato esecutivo, le persone aventi diritto al voto a presentare proposte di candidatura per le proprie circoscrizioni.

3.4 Presentazione delle proposte di candidatura

- 1 Ogni membro può proporsi come delegato/a per l'elezione tramite l'online voting tool.
- 2 Se un membro desidera proporre una terza persona come candidata, deve inviare le informazioni generali riguardanti questa persona al seguente indirizzo e-mail: elezione@unicef.ch. L'Ufficio operativo si metterà quindi immediatamente in contatto con il/la candidato/a. I/le candidati/e devono essere membri del Comitato per l'UNICEF al più tardi il primo giorno del periodo di elezione.
- 3 Le proposte di candidatura devono essere presentate alla Commissione elettorale tramite l'online voting tool al più tardi sei settimane prima del primo giorno del periodo di elezione.
- 4 Devono essere proposti/e unicamente candidati/e che in virtù della loro posizione professionale nonché delle loro esperienze e conoscenze specifiche possono sostenere il lavoro del Comitato per l'UNICEF.
- 5 La Commissione elettorale conferma ai/alle candidati/e la ricezione delle proposte di elezione via e-mail.

3.5 Contenuto delle proposte di candidatura

- 1 Le proposte di candidatura devono contenere le seguenti indicazioni sui/sulle candidati/e:
 - a) cognome, nome e sesso
 - b) lingua madre e conoscenze linguistiche

- c) data di nascita
 - d) professione/funzione professionale
 - e) ambito di attività secondo il punto 1.3 cpv. 4
 - f) foto in formato passaporto
 - g) lettera di motivazione
 - h) estratto del casellario giudiziale
- 2 Alla presentazione della sua candidatura, ogni persona proposta deve confermare di essere d'accordo con la candidatura e con l'esame svolto internamente all'UNICEF riguardo la sua persona e di accettare la carica in caso di elezione.
 - 3 I/le candidati/e esaminati/e e accettati/e dalla Commissione elettorale e quelli/e respinti/e vengono informati/e della loro ammissione nell'online voting tool.

4 Svolgimento delle elezioni

4.1 Online voting tool

- 1 Al più tardi 60 giorni prima del primo giorno del periodo di elezione l'Ufficio operativo istituisce un online voting tool.
- 2 Per poter partecipare alle elezioni i membri individuali del Comitato per l'UNICEF devono comunicare all'Ufficio operativo un indirizzo e-mail valido.
- 3 Il 1° giorno del periodo di elezione tutti i membri aventi diritto a partecipare alle elezioni ricevono il proprio link personale alla piattaforma di elezione, valido 14 giorni. Entro questo lasso di tempo deve essere espresso il voto.
- 4 Sulla piattaforma per le elezioni si trovano le proposte di candidatura della rispettiva circoscrizione elettorale nonché le istruzioni per esprimere il voto.

4.2 Elezione tacita

Se in una circoscrizione il numero di candidati/e è pari o inferiore al numero di seggi di delegato/a da occupare, le elezioni non hanno luogo. In questo caso i/le candidati/e sono eletti/e automaticamente.

4.3 Elezioni

- 1 Le elezioni sono segrete e hanno luogo esclusivamente tramite l'online voting tool previsto a tale scopo.
- 2 Ciascun membro ha diritto a un numero di voti pari al numero di delegati/e da eleggere per la propria circoscrizione elettorale.
- 3 I membri possono assegnare un solo voto a ciascun/a candidato/a della propria circoscrizione.

5 Risultato delle elezioni

5.1 Candidati/e eletti/e

- 1 I/le candidati/e che, in base al numero dei/delle delegati/e da eleggere, hanno raccolto il maggior numero di voti nella propria circoscrizione elettorale sono eletti/e come delegati/e.
- 2 Se dopo l'assegnazione dei voti ai/alle candidati/e secondo il cpv. 1 più candidati/e hanno ottenuto lo stesso numero di voti per l'ultimo seggio di delegato/a della circoscrizione elettorale ancora da occupare, decide la sorte.
- 3 Se una circoscrizione elettorale non raggiunge il numero di delegati/e che le spetta secondo lo statuto, i seggi restano liberi e non vengono trasferiti ad altre circoscrizioni elettorali.

5.2 Comunicazione relativa alle elezioni

- 1 La Commissione elettorale registra il risultato delle elezioni in un verbale di elezione che viene firmato da tutti i membri della Commissione.
- 2 La Commissione elettorale assicura che i/le candidati/e eletti/e e non eletti/e vengano immediatamente informati/e.

6 Dimissioni e subentro

- 1 I seggi dell'Assemblea dei/delle delegati/e possono liberarsi nel corso del periodo di mandato in seguito a:
 - a) rinuncia al mandato da parte di un/una delegato/a;
 - b) dimissioni del membro, rispettivamente sua esclusione dal Comitato per l'UNICEF;
 - c) trasferimento all'estero del/della delegato/a (al di fuori della Svizzera o del Liechtenstein);
 - d) decesso del/della delegato/a.
- 2 Nel seggio liberatosi secondo il cpv. 1 subentra la persona che, nella circoscrizione elettorale del/della delegato/a dimissionario/a o uscente, ha ottenuto il maggior numero di voti fra i/le candidati/e non eletti/e in occasione delle ultime elezioni. Se la persona che dovrebbe subentrare non desidera assumere il mandato, subentra al suo posto la persona che è successiva nella lista dei/delle candidati/e con il maggior numero di voti.
- 3 Le persone subentranti possono rifiutare la nomina, ma non verranno più considerate in seguito nel caso si renda vacante un seggio nel corso del periodo di mandato.
- 4 Sia l'uscita che il subentro di delegati/e vengono annotati nel verbale della successiva riunione della Commissione elettorale e della successiva Assemblea dei/delle delegati/e.

7 Disposizioni finali

7.1 Disposizioni transitorie

Le prime elezioni ordinarie dei/delle delegati/e si svolgeranno dal 1° al 15 dicembre 2018 compreso (periodo di elezione). I preparativi alle elezioni sono già iniziati il 15.08.2018 con l'invio postale di un'informativa sulle elezioni ai membri del Comitato per l'UNICEF.


7.2 Entrata in vigore

Il presente regolamento sostituisce il regolamento del 24.09.2018. Esso è stato approvato dall'Assemblea dei/delle delegati/e nel maggio 2020 ed entra in vigore il 02.06.2020. Ulteriori adeguamenti sono stati effettuati dall'AD del 18.05.2021.

Zurigo, 11 maggio 2023



Dr. Hans Künzle
Presidente
Comitato per l'UNICEF
Svizzera e Liechtenstein



Bettina Junker
Direttrice generale
Comitato per l'UNICEF
Svizzera e Liechtenstein

Allegati:

Allegato 1: Delimitazione geografica delle circoscrizioni elettorali

Allegato 2: Assegnazione dei numeri postali d'avviamento alle circoscrizioni elettorali

